



POR FESR Lazio 2014-2020

AVVISO PUBBLICO PROGETTI STRATEGICI

Asse I

Ricerca e Innovazione

Obiettivo tematico I

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

Priorità di investimento b)

Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I

Obiettivo specifico RA1.1

Incremento dell'attività di innovazione delle imprese

Azione 1.1.4

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

**Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e
Turismo**

**Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione
Scuola e Università, Diritto allo Studio**

INDICE

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione dell’Avviso	3
Articolo 2 – Definizioni, notazioni e riferimenti normativi	3
Articolo 3 – Progetti Sovvenzionabili	4
Articolo 4 – Effettiva Collaborazione e requisiti delle Aggregazioni	4
Articolo 5 – Natura e misura della Sovvenzione.....	6
Articolo 6 – Requisiti dei Destinatari.....	6
Articolo 7 – Spese ammissibili	9
Articolo 8 – Modalità di presentazione delle Domande.....	12
Articolo 9 – Procedura di selezione dei Progetti e Concessione della Sovvenzione	14
Articolo 10 – Sottoscrizione dell’Atto di Impegno e modalità di erogazione	17
Articolo 11 -Variazioni oggettive e soggettive.....	20
Articolo 12 –Altri obblighi del Beneficiario	22
Articolo 13 – Revoca e recupero della Sovvenzione.....	24
Articolo 14 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali.....	26
Appendice n. 1 – Quadro definitorio.....	27
Appendice n. 2 – Riferimenti normativi	36
Allegato A – Modelli di Domanda, Dichiarazioni e relative istruzioni per la compilazione	
Allegato B – Istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB e Modello del Piano di Lavoro del Progetto da allegare	
Allegato C – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy	

Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione dell’Avviso

1. Il presente Avviso Pubblico («**Avviso**») è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale Lazio 2014-2020 (CCI: 2014IT16RFOP010 «**POR**») ed in particolare dell’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)”, Sub-Azione “Azioni di sostegno alla realizzazione di Progetti Strategici”, in conformità con la relativa Scheda Modalità Attuative Programma Operativo («**MAPO**») approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 e ss.mm.ii.
2. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, intende sostenere il consolidamento dei collegamenti tra i dipartimenti universitari ed i centri di ricerca, pubblici e privati, che presentano conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche rilevanti a livello internazionale nell’ambito delle Aree di Specializzazione («**AdS**») “scienze della vita” e “green economy” individuate dalla Smart Specialisation Strategy del Lazio approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016 («**RIS3**»), aumentando la propensione a rendere fruibili tali conoscenze e competenze da parte del tessuto economico regionale ed in particolare da parte delle PMI.
3. In particolare, si prevede la concessione di Sovvenzioni per la realizzazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale realizzati in Effettiva Collaborazione tra Organismi di Ricerca e Diffusione delle Conoscenze (“OdR”) ed Imprese, tra cui obbligatoriamente le PMI, con l’obiettivo di favorire la generazione e la condivisione di conoscenza, lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e di applicazioni innovative, anche attraverso la promozione di aggregazioni in grado di valorizzare e mettere a sistema le eccellenze regionali di livello internazionale.
4. Le Sovvenzioni alle Imprese sono attuate ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), (cd. Regolamento Generale di Esenzione «RGE»), ed in particolare ai sensi dell’art. 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”. Le Sovvenzioni agli Organismi di Ricerca e Diffusione delle Conoscenze (p. 33 del Quadro definitorio in appendice I e dalla normativa comunitaria ivi richiamata), non costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui la loro partecipazione ai Progetti è in Effettiva Collaborazione (p. 17 del Quadro definitorio in Appendice I), e quindi è una attività non economica, in quanto svolta dall’OdR in maniera indipendente e volta ad acquisire maggiori conoscenze ed una migliore comprensione.
5. L’Avviso, in attuazione della MAPO ed ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione delle Sovvenzioni stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche dei Progetti sovvenzionabili, la forma e la misura delle Sovvenzioni, i Destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari ed i motivi e le modalità di revoca e di recupero delle Sovvenzioni.
6. La dotazione del presente Avviso pubblico ammonta complessivamente a Euro 12.000.000,00, di cui:
 - a. una quota pari a Euro 6.000.000,00 destinata al finanziamento di Progetti Strategici di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale in Effettiva Collaborazione sviluppati nell’ambito dell’Area di Specializzazione intelligente delle scienze della vita;
 - b. una quota pari a Euro 6.000.000,00 destinata al finanziamento di Progetti Strategici di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale in Effettiva Collaborazione sviluppati nell’ambito dell’Area di Specializzazione intelligente della green economy.

Tali quote possono essere oggetto di rimodulazioni tecniche, in sede di concessione e come meglio precisato all’art. 9 (15), qualora i Progetti Strategici ammessi relativi a ciascuna delle due AdS non assorbissero la quota loro riservata o nel caso di Progetti finanziabili solo in parte.

Articolo 2 – Definizioni, notazioni e riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nell’Avviso o

riportate nell'Appendice n. 1 all'Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

2. I riferimenti alle previsioni contenute nell'Avviso esplicitano, ove diverso, l'articolo richiamato e, ove opportuno, di seguito e tra parentesi: prima il comma, poi la lettera ed il numero romano. Analogamente, ove non diversamente specificato, il richiamo ad una lettera si intende allo stesso comma (e se indicato di seguito e tra parentesi al suo numero romano) ed un numero romano si riferisce ad una stessa lettera. La stessa notazione è applicata alla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale ove espressamente indicata.
3. Il rinvio a norme Comunitarie, Nazionali e Regionali applicabili, a partire da quelle richiamate nell'Appendice n. 2 all'Avviso, si intende effettuato al testo vigente, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 3 – Progetti Sovvenzionabili

1. I Progetti dovranno essere coerenti con le tematiche individuate dalla Smart Specialisation Strategy del Lazio per le AdS “scienze della vita” e “green economy” oggetto dell'Avviso.
2. Ciascun Progetto deve presentare, pena l'inammissibilità, Spese Ammissibili ed effettivamente Ammesse non inferiori a 4 milioni di euro e non superiori a 12 milioni di euro, fermo restando che il valore della Sovvenzione, per singolo Progetto, può essere al massimo pari a 6 milioni di euro.
3. Ogni Impresa, incluse le sue Imprese Collegate, ed ogni OdR può partecipare ad un solo Progetto per AdS prevista dal presente Avviso, a tal fine sarà considerato ammissibile unicamente il Progetto pervenuto per primo nel quale la stessa Impresa o OdR è presente. Per ogni OdR si intende la stessa persona giuridica (Università, Ente di Ricerca, etc.) e non sue articolazioni funzionali ancorché dotate di una relativa autonomia (Dipartimenti, etc.).
4. Ciascun Progetto può essere articolato in più «**Work Package**» (o «**WP**»), ciascuno avente un proprio obiettivo realizzativo specifico ed almeno un relativo “*deliverable*”, un Partner responsabile ed una persona fisica coordinatore tecnico scientifico, un proprio ammontare articolato di Spese Ammissibili, una data di partenza (se del caso funzione dell'avanzamento di un altro WP) e di conclusione ed eventuali “*milestones*”. Ciascun *Work Package* deve essere riconducibile integralmente ad attività di Ricerca Industriale o di Sviluppo Sperimentale (ad eccezione di talune non attribuibili ai singoli WP ed attribuite convenzionalmente al “WP0 attività generali di Progetto” e ripartite pro-quota). Ove non diversamente disposto si fa riferimento alla terminologia ed alle modalità adottate dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020.
5. Il Progetto deve essere realizzato presso Sedi Operative ubicate nella Regione Lazio, salvo eventuali specifiche attività da svolgere altrove per motivate necessità tecniche ed economiche e preventivamente approvate dalla Regione Lazio.
6. I Progetti oggetto di Sovvenzione dovranno essere realizzati e rendicontati entro 30 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione, con possibilità da parte della Regione Lazio di concedere delle proroghe, comunque non superiori a 6 mesi complessivi, da richiedersi espressamente, con adeguata motivazione e prima del termine. Entro tale termine dovranno risultare pagate le Spese Effettivamente Sostenute relative al Progetto.

Articolo 4 – Effettiva Collaborazione e requisiti delle Aggregazioni

1. I Progetti Sovvenzionabili devono prevedere obbligatoriamente una Effettiva Collaborazione (p. 17 del Quadro definitorio in appendice I e normativa comunitaria ivi richiamata) tra almeno quattro Imprese, di cui almeno due che non siano Parti Correlate tra loro, e almeno un OdR (tutti anche definiti singolarmente o congiuntamente «**Partner**»). Il o gli OdR Partner devono sostenere complessivamente almeno il 10% delle Spese Ammesse ed avere il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

2. Le Imprese Partner devono sostenere almeno il 30% delle Spese Ammesse del Progetto e la quota sostenuta da Imprese che rientrano nei parametri dimensionali di PMI deve essere pari ad almeno il 30% della quota delle Spese Ammesse a carico delle Imprese.
3. Il contratto che disciplina i rapporti relativi al Progetto tra i Partner di una Aggregazione Temporanea o, se del caso, che integra le previsioni statutarie di una Aggregazione Stabile, deve indicare i ruoli e le responsabilità dei Partner nell'attuazione del Progetto e la ripartizione dei costi e dei risultati, con particolare riferimento alla proprietà ed alle condizioni di esercizio dei *deliverables* del Progetto e dei diritti di privativa industriale derivanti dal Progetto, specificando i risultati di spettanza del o degli OdR ed il loro diritti di pubblicazione e diffusione. Tale contratto deve avere forma scritta ed essere sottoscritto con metodi che consentano di autenticare i sottoscrittori e, ove rappresentino una persona giuridica, la loro capacità di impegnare legalmente quest'ultima.
4. Sono considerate «**Aggregazioni Stabili**» le persone giuridiche, con rappresentanza esterna e propria responsabilità patrimoniale ma aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività di ricerca ed innovazione nell'interesse dei propri soci (quali tipicamente Società Consortili, Consorzi e Contratti di Rete cd. "soggetti"). In caso di Progetti presentati da Aggregazioni Stabili, anche da costituire, queste devono possedere in proprio i requisiti previsti per i Destinatari ed essere partecipate da soci che rispettino le proporzioni stabilite ai commi 1 e 2 che si intendono corrispondere alle quote di partecipazione ai costi del Progetto. A tal fine i soci di una Aggregazione Stabile già costituita al momento della presentazione della Domanda o i futuri soci di una Aggregazione Stabile da costituire devono dichiarare, tra l'altro, il possesso dei requisiti dimensionali in conformità al modello C dell'Allegato A all'Avviso e quindi produrre su richiesta di Lazio Innova l'apposita dichiarazione in conformità al modello D1 o D2 appropriato del medesimo Allegato A.
5. Sono considerate «**Aggregazioni Temporanee**» le Associazioni Temporanee di Scopo ("ATS") o i Consorzi e i Contratti di Rete senza rappresentanza esterna e responsabilità patrimoniale propria. Nel caso di Aggregazioni Temporanee il contratto di cui al comma 3 deve individuare uno dei Partner quale «**Capofila**» a cui sono affidati, in nome e per conto degli Altri Partner, i seguenti compiti:
 - a. presentare la Domanda di partecipazione all'Avviso e tutta la documentazione richiesta, trasmettere le integrazioni eventualmente richieste in sede di istruttoria ed inviare e ricevere tutte le comunicazioni attinenti al procedimento amministrativo, fino alla avvenuta sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - b. rappresentare, dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno, l'Aggregazione Temporanea nei confronti di Lazio Innova per quanto riguarda tutti gli atti previsti dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché presentare le richieste di erogazione, le Fidejussioni e le rendicontazioni attinenti al Progetto Sovvenzionato;
 - c. stipulare tutti gli atti contrattuali connessi con la concessione della Sovvenzione e la gestione del Progetto, ferme restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzione delle parti di competenza dei Partner in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se la Sovvenzione è da considerarsi globale sull'intera durata del Progetto, il Beneficiario della Sovvenzione resta il singolo Partner a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
 - d. assumere la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto, anche al fine di prevenire l'insorgere di Variazioni al Progetto non preventivamente oggetto di richieste di modifica ai sensi dell'art. 11 e prevenire inadempimenti per quanto riguarda gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 12. A tale scopo e per svolgere i compiti previsti nelle seguenti lettere, il Capofila deve possedere una capacità tecnica ed operativa adeguata per esercitare tale ruolo;
 - e. svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività di competenza dei singoli Partner e delle relative spese affrontate dai singoli Partner, finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità della documentazione di rendicontazione e presentare la stessa in modo organico ed unitario all'O.I. Lazio Innova;

- f. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le richieste di Variazione, oggettive e soggettive, per le quali è prevista la richiesta e l'adozione di provvedimenti di modifica come stabilito all'art. 11.
6. L'Aggregazione Stabile o Temporanea, può essere già costituita al momento della presentazione della Domanda o da costituire. In questo secondo caso:
- i compiti attribuiti al Capofila di cui al comma 5 (a), nelle more della contrattualizzazione della Aggregazione Temporanea o la costituzione dell'Aggregazione Stabile, devono risultare affidati tramite mandato speciale rispettivamente da parte di tutti i Partner Richiedenti come da apposita Dichiarazione resa in conformità al modello B dell'Allegato A, o da parte di tutti i futuri soci come da apposita Dichiarazione resa in conformità al modello C dell'Allegato A;
 - la documentazione che attesti la contrattualizzazione dell'Aggregazione Temporanea ovvero la costituzione dell'Aggregazione Stabile, pena revoca della Sovvenzione, deve essere trasmessa a Lazio Innova entro 60 giorni dalla Data di Concessione ed avere tutte le caratteristiche previste nel presente articolo e quelle prospettate nella richiesta di Sovvenzione.

Articolo 5 – Natura e misura della Sovvenzione

1. La Sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle Spese Ammissibili, Ammesse e quindi Effettivamente Sostenute in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nel presente Avviso, e con le percentuali indicate nella tabella che segue, nei limiti della pertinente quota di dotazione finanziaria di cui all'art. 1 (6). La Sovvenzione è concessa alle Imprese, ivi comprese le Aggregazioni Stabili che sono Imprese, ai sensi dell'art. 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del RGE, applicando le maggiori intensità di aiuto ivi previste rispetto alle Spese Ammissibili nel caso di Effettiva Collaborazione.

Progetti di ricerca e sviluppo in Effettiva Collaborazione fra Imprese e OdR		OdR (contributo / spese ammissibili)	Intensità dell'Aiuto (contributo / spese ammissibili)			
			Riferimento normativo	Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa
A	Ricerca Industriale	80%	Ricerca industriale (Art. 25 5 b RGE)	80%	75%	65%
B	Sviluppo Sperimentale	80%	Sviluppo sperimentale (Art. 25 5 c RGE)	60%	50%	40%

2. Eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare della Sovvenzione rispetto a quella inizialmente concessa o successivamente rideterminata. L'ammontare della Sovvenzione viene rideterminato sulla base delle percentuali di cui al comma 1 ove le Spese Effettivamente Sostenute risultino inferiori alle Spese Ammesse, sempre che tale riduzione non sia causa di revoca.
3. L'ammontare della Sovvenzione deve essere, inoltre, ridotto ove necessario a rispettare i vincoli connessi ai limiti di cumulo degli Aiuti o altre agevolazioni sulle medesime Spese Ammissibili di cui all'art. 8 del RGE o all'art. 129 del Reg. (UE, EURATOM) n. 699/2012 (GU UE L298/I del 26 ottobre 2012).

Articolo 6 – Requisiti dei Destinatari

1. I Destinatari delle Sovvenzioni del presente Avviso sono le Imprese e gli OdR che presentano un Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale da realizzare in Effettiva Collaborazione mediante una Aggregazione anche Temporanea oppure le Aggregazioni Stabili che realizzano tale Progetto in Effettiva Collaborazione in quanto nell'interesse dei propri soci Imprese ed OdR, con le modalità e le caratteristiche previste all'art. 4.

2. Alla data di presentazione della Richiesta tutti i Destinatari devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità nazionali e regionali;
 - b. non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
 - c. non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali pertinenti;
 - d. non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie, nel caso di Richiedente che sia Ente Pubblico, i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.
 - e. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 (2) (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - f. non avere reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare la Pubblica Amministrazione con riguardo all'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici o alla concessione ed erogazione di sovvenzioni pubbliche;
 - g. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
- Come previsto dall'art. 47 del del DPR n. 445 del 28/12/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Richiedente potrà rendere le Dichiarazioni relative ai requisiti di cui di cui alla presente lettera g) e firmarle digitalmente con riferimento anche agli altri Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Richiedente.
3. Alla data di presentazione della Richiesta, i Destinatari che siano Imprese, incluse le Aggregazioni Stabili già costituite, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. essere iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, in caso di Liberi Professionisti, essere titolari di partita IVA;
 - b. non operare o prevedere di andare ad operare, per effetto del Progetto, nei Settori Esclusi;
 - c. non essere Imprese in Difficoltà.
4. Inoltre, i Destinatari che non siano OdR di Diritto devono possedere, alla data di presentazione della richiesta, i seguenti requisiti di ammissibilità relativi alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione:
- a. possedere una capacità amministrativa economico-finanziaria ed operativa adeguata al Progetto da realizzare, ai sensi dell'articolo 125 (3) (d) del REG SIE, come definita al comma 11;

- b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
5. Inoltre, ai fini della Concessione del Contributo, il Richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative alla Concessione delle Sovvenzioni previste dalla Disciplina Antimafia ed osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.
6. Inoltre, ai fini dell'erogazione della Sovvenzione, i Beneficiari, compresi gli OdR di Diritto, pena la revoca dell'Aiuto concesso:
- a. devono possedere almeno una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità e, se Imprese, regolarmente censite al Registro delle Imprese Italiano o, se Liberi Professionisti, che risulti dall'ultima "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate;
- b. non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'Aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf").
7. Infine, i Beneficiari, compresi gli OdR di Diritto, devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
- a. ai fini della Concessione;
- b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.
- Si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.
8. Le Imprese non iscritte nel Registro delle Imprese Italiano al momento della presentazione della richiesta, devono possedere i requisiti richiesti dal presente articolo o, se non soggetti alla legislazione italiana, possedere requisiti equipollenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
9. I requisiti di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, ad eccezione dei requisiti di cui al comma 3 (c) e al comma 5 (a) e (b), pena la inammissibilità della richiesta di Sovvenzione o, se già concessa, di revoca. Nel caso di Aggregazioni Stabili ancora da costituire al momento della presentazione della Domanda tali requisiti dovranno essere posseduti dal Capofila ed essere acquisiti dall'Aggregazione stabile al momento della sua costituzione e saranno comunque accertati anche in sede di istruttoria della richiesta, con riferimento alle previsioni del Progetto Resta salvo quanto previsto più dettagliatamente nell'articolo 11, in relazione alla disciplina delle variazioni.
10. Lazio Innova effettuerà verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti. Nella fase della presentazione della domanda e prima della concessione dell'aiuto, Lazio Innova effettua delle verifiche anche sulle dimensioni aziendali delle Imprese Richiedenti, in particolare richiedendo loro di produrre le dichiarazioni di cui al modello D dell'Allegato A, al fine di controllare il rispetto del requisito di

ammissibilità riguardante la partecipazione minima da parte delle PMI alle Spese Ammesse del Progetto, di cui all'art. 4 (2) e le intensità di Aiuto concedibili.

11. La verifica della capacità economico-finanziaria di cui al comma 4 (a) avverrà secondo le modalità di seguito indicate.

a. Nel caso il Richiedente non sia un Libero Professionista: sulla base del rapporto fra il patrimonio netto del Richiedente (PN) e il costo del progetto a suo carico (CP) al netto della corrispondente Sovvenzione concedibile (S), secondo la seguente formula:

$$\frac{PN}{CP - S} > 100\%$$

I valori saranno desunti dall'ultimo bilancio depositato o, per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il patrimonio netto del Richiedente (PN) si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del modello unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso. Per i Richiedenti che alla data di presentazione della richiesta non abbiano ancora depositato il bilancio (o presentato la dichiarazione dei redditi) relativo al primo esercizio, il valore PN è pari al valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo. La verifica della capacità economico-finanziaria delle Imprese che per effetto del regime fiscale e contabile loro applicato, non sono in grado di determinare il patrimonio netto, viene effettuata in base al fatturato, con la metodologia prevista per i Liberi Professionisti alla lettera (b).

Nel caso in cui il patrimonio netto risultante non sia sufficiente, è fatta salva la possibilità per l'Impresa di incrementarlo, prima della presentazione della richiesta, mediante delibera di aumento del capitale sociale in misura sufficiente per rispettare il requisito. Di tale aumento deve essere fornita adeguata documentazione in sede di presentazione della richiesta, insieme all'impegno alla sottoscrizione e al relativo versamento che dovranno essere effettuati entro la data di sottoscrizione dell'Atto di Impegno, pena la revoca dell'Aiuto concesso.

b. Nel caso il Richiedente sia un Libero Professionista o Impresa che per effetto del regime fiscale e contabile applicato, non è in grado di determinare il patrimonio netto: sulla base del rapporto fra il fatturato del Richiedente (F), come risultante dalla dichiarazione dei redditi, e il costo del progetto a suo carico (CP) al netto della corrispondente Sovvenzione concedibile (S), secondo la seguente formula:

$$\frac{F}{CP - S} > 500\%$$

c. Nel caso di Aggregazioni Stabili, costituite o da costituirsi, queste possono avvalersi della capacità economica e finanziaria dei propri soci, calcolata ai sensi delle lettere a) e b) in ragione delle rispettive partecipazioni, qualora tali soci si impegnino a far fronte *pro quota*, con le proprie risorse finanziarie, agli oneri del Progetto a carico della medesima Aggregazione Stabile sottoscrivendo l'apposito impegno secondo il modello C dell'allegato A.

12. L'Aggregazione Stabile o, nel caso di Aggregazioni Temporanee, il Partner Capofila deve inoltre possedere una adeguata capacità tecnica ed operativa avendo nel proprio organico, ovvero appositamente incaricare, una persona che abbia esperienza di coordinamento tecnico di uno o più progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea (VII Programma Quadro per la Ricerca, Horizon 2020 o Programmi settoriali), per un importo complessivo di almeno 4 milioni di euro.

Articolo 7 – Spese ammissibili

I. Sono Spese Ammissibili quelle che rientrano nelle seguenti «Voci di Spesa» (o «Voci»):

- a. spese di Personale Dipendente o Assimilato quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel Progetto. Tale Voce non può essere inferiore al 40% del totale della Spesa Ammessa e quindi Effettivamente Sostenuta per l'intero Progetto;
 - b. ammortamenti, canoni di leasing o noleggio della strumentazione, delle attrezzature, dei fabbricati e terreni, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote di ammortamento fiscali. Se l'utilizzo dei beni in questione ai fini del Progetto copre la loro intera durata di vita, è ammissibile l'intero costo di acquisto;
 - c. costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza tramite una transazione effettuata alle normali condizioni e prezzi di mercato, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di ricerca. Rientrano in tale voce, in quanto costi per servizi direttamente imputabili al Progetto e soggetti a rendicontazione, i premi sulla Fidejussione da rilasciarsi a fronte dell'anticipo della Sovvenzione ed i costi per il revisore legale che attesta le rendicontazioni di cui all'art. 10 (5) (b);
 - d. costi per l'acquisto di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al Progetto di ricerca; in tali costi sono compresi i costi per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei prototipi;
 - e. per le sole Imprese, le spese generali, ossia costi indiretti riconoscibili ai sensi dell'art. 20 del Reg. (UE) n. 480/2014 "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti sulla base del Regolamento (UE) n. 1290/2013" (HORIZON 2020), nella misura forfettaria pari al 25% del totale costi diretti ammissibili (Voci (a), (b), (c) e (d)), ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e dei costi delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del Beneficiario, nonché del sostegno finanziario a terzi. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, le spese generali forfettarie non saranno quindi oggetto di specifica rendicontazione delle spese.
2. Le Spese Ammissibili per le attività di disseminazione dei risultati del Progetto, indipendentemente dalla loro composizione, non possono superare il 2% del totale della Spesa Ammessa e quindi Effettivamente Sostenuta per l'intero Progetto.
 3. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere Ammesse e quindi riconosciute come Effettivamente Sostenute, devono essere:
 - a. espressamente e strettamente pertinenti al Progetto e congrue, ovvero a prezzi di mercato ragionevoli, giustificate e rispettare il principio della sana gestione finanziaria, con particolare riguardo alla economicità ed efficienza (condizioni economicamente convenienti in termini di rapporto qualità/prezzo cd. "value to the money") che può essere dimostrata utilizzando le normali pratiche di impresa, anche proporzionalmente all'entità delle stesse, come ad esempio mediante analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi (metodo, quest'ultimo, raccomandabile per l'acquisto di beni e servizi con caratteristiche tecniche e qualitative standardizzate). Nel caso degli OdR di Diritto e degli altri enti tenuti, devono essere rispettate le normative loro applicabili, in particolare quelle in materia di contratti pubblici e reclutamento di personale.
 - b. conseguenza di impegni assunti successivamente alla data di finalizzazione del Formulario GeCoWEB (data di protocollo generato automaticamente). Saranno pertanto considerate inammissibili le spese i cui impegni, ove non condizionati all'ottenimento della Sovvenzione, o i pagamenti siano precedenti alla data di finalizzazione del Formulario, sempre che tali spese inammissibili non siano di portata tale da rendere inammissibile l'intero Progetto a causa del mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE. Saranno altresì considerate inammissibili le spese sostenute prima della sottoscrizione dei contratti di Effettiva Collaborazione di cui all'art. 3;
 - c. realizzate e pagate entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di erogazione di saldo e della relativa rendicontazione.
 4. Non sono comunque Spese Ammissibili:
 - a. quelle derivanti da autofatturazione da parte del Beneficiario;

- b. quelle sostenute nei confronti di Beneficiari del medesimo Progetto oggetto di Sovvenzione (“divieto di fatturazione incrociata”) e di loro Parti Correlate salvo, nel caso delle Imprese, per i costi del Personale Dipendente o Assimilato;
 - c. l’IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest’ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
 - d. tutte le altre spese che non siano definite Spese Ammissibili e quindi effettivamente Ammesse nell’ambito del quadro finanziario del Progetto a cui è stata concessa la Sovvenzione.
5. La documentazione tecnica da produrre obbligatoriamente in sede di richiesta, a supporto della valutazione di ammissibilità, congruità e pertinenza delle Spese, è la seguente:

- a. per le spese di Personale Dipendente o assimilabile, impiegato nel Progetto di Ricerca e Sviluppo, il curriculum vitae e l’indicazione della RAL o, per il personale da assumere, il profilo delle competenze e della esperienza, ed il livello di RAL previsto. Per la determinazione delle spesa relativa al personale dipendente (o assunto con contratti equivalenti), il costo orario deve essere calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Costo orario} = \frac{\text{RAL}}{1.720 \text{ o } 1.560}$$

Dove per RAL si intende la Retribuzione Annuale Lorda (da rapportare all’anno in caso di stagionali, part time o personale il cui rapporto di lavoro è iniziato o concluso in corso d’anno), al netto di premi e straordinari, e il valore di 1.720 è l’orario lavorativo annuo standard per le Imprese stabilito dall’articolo 68 par. 2 del REG SIE. Per il personale universitario e degli altri OdR di Diritto convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560. Non possono essere presi in considerazione gli emolumenti diretti a far beneficiare il dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant’altro non di carattere obbligatorio.

Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale, dal libero professionista, dall’amministratore e/o socio di PMI non dipendente dell’impresa qualora in possesso, al momento della presentazione della richiesta, di un dottorato di ricerca e di almeno quattro anni di esperienza come ricercatore¹. Per riscontrare tali requisiti deve essere prodotto il curriculum vitae nel formulario e si considera un costo di riferimento di 34,70 Euro ora/uomo, pari a 59.538,60 Euro annuo/uomo a tempo pieno;

- b. nel caso di beni materiali usati, beni immateriali e software appositamente acquistati da terzi per il Progetto: perizie di stima redatte da tecnici qualificati contenenti tutti gli elementi che hanno condotto a tale stime;
- c. nel caso di ammortamenti o canoni su beni già nella disponibilità del Beneficiario, il valore ammortizzabile e le aliquote fiscali di ammortamento (o il canone annuo), le previsioni di utilizzo e relativi calcoli di attribuzione del costo al Progetto; in ogni caso il periodo di utilizzo non potrà decorrere da prima della data del primo impegno giuridicamente vincolante relativo al Progetto (successivo alla data di finalizzazione del formulario su GeCoWEB);
- d. per le spese di consulenza o per servizi ed inclusa la ricerca contrattuale:
 - i. preventivi dettagliati di spesa con la specifica, nel caso di consulenze a giornata (“personale non dipendente” nella classificazione GeCoWEB), delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi ruoli e impegno temporale previsto;

¹ L’importo è definito sulla base del valore annuo fissato in Euro 55.800,00 per un “*experienced researcher*” e rettificato in funzione del “coefficiente Paese” previsto per l’Italia in misura pari a 106.7% e del parametro di 143 ore/mese. FONTE: Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 in the area of Marie Skłodowska-Curie Actions”.

- ii. il curriculum vitae con in evidenza le attività svolte maggiormente attinenti all'incarico negli ultimi 5 anni. Nel caso di incarichi conferiti a persone giuridiche e che prevedono numerose risorse professionali coinvolte o servizi standard, possono essere prodotti i soli curriculum vitae dei responsabili della commessa e delle altre principali figure previste ma, così come nel caso di servizi standard, vanno prodotte le referenze ed una descrizione dell'organizzazione (cd. *company profile* recante numero di addetti, fatturato specifico, dotazioni tecniche se rilevanti, etc.);
 - e. in alternativa, laddove si tratti di beni o servizi standard e largamente diffusi sul mercato, il Richiedente può fornire indicazioni dettagliate sulle distinte tecniche ed i prezzi tali da consentire di riscontrarle con facilità da listini o prezziari pubblicati su internet.
6. Resta dovere dei Richiedenti presentare qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle Spese Ammissibili del Progetto (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc.). Tale valutazione si basa su quanto fornito, ivi incluse le indicazioni relative alle modalità di riscontro.

Articolo 8 – Modalità di presentazione delle Domande

1. I Richiedenti possono inviare il Dossier di Domanda a partire dalle ore 12:00 del 14 settembre 2017 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 16 ottobre 2017, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Progetti Strategici - domanda n. _____" (da personalizzare con il numero di protocollo assegnato automaticamente dal sistema GeCoWEB) dopo avere finalizzato il Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dalla pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it. Il Dossier di Domanda comprende la Domanda di Sovvenzione e le Dichiarazioni che devono essere rese in conformità ai modelli A, B e C di cui all'allegato A all'Avviso, seguendo le istruzioni ivi contenute e sottoscritte con Firma Digitale.
2. L'accesso al sistema GeCoWEB per la compilazione del Formulario "Progetti Strategici", conforme al fac-simile contenuto nell'allegato B all'Avviso, è consentito a partire dalle ore 12:00 del 10 agosto 2017. A seguito dell'accreditamento a GeCoWEB di tutti i Partner, il Legale Rappresentante del Capofila o dell'Aggregazione Stabile già costituita, dovrà compilare tale Formulario seguendo le istruzioni riportate nel medesimo allegato B all'Avviso, selezionabile nel menu a tendina "Compila una nuova domanda". Nel caso il Capofila non abbia accesso al sistema GeCoWEB come Impresa (soggetto non iscritto al Registro delle Imprese Italiano), l'operazione materiale di compilazione del Formulario dovranno essere eseguite da un Partner o comunque da un altro soggetto munito di tale accesso, ferma restando la piena responsabilità del Capofila per la corretta compilazione, assunta con la presentazione della Domanda.
3. Come specificato nelle istruzioni contenute nell'allegato B all'Avviso, al Formulario devono essere allegati, prima della sua finalizzazione (che rende non più modificabile il Formulario compresi i documenti allegati), i documenti sottoscritti con Firma Digitale di seguito indicati.
 - a. Il Piano di Lavoro del Progetto, redatto in conformità con il modello riportato nell'allegato B.
 - b. Il o i contratti di Effettiva Collaborazione di cui all'art. 4 (3), se già validamente sottoscritti, ovvero il testo del o dei contratti da stipularsi. In questo secondo caso le Dichiarazioni da rendersi da parte di tutti i Partner a corredo della Domanda contengono il mandato speciale al Capofila a presentare richiesta di Sovvenzione per il Progetto e l'impegno a sottoscrivere tale contratto in caso di concessione della Sovvenzione richiesta.
 - c. Il curriculum vitae della persona fisica che garantisce l'adeguata capacità tecnica ed operativa dell'Aggregazione Stabile o, in caso di Aggregazioni Temporanee, del Partner Capofila, prevista all'art. 6 (12) e, qualora non sia già in organico, il testo del relativo incarico da perfezionarsi in caso di concessione della Sovvenzione.
 - d. La documentazione tecnica relativa alle Spese Ammissibili di cui all'articolo 7 (5) e (6).

- e. Qualsiasi ulteriore informazione e documento ritenuto utile per la valutazione della pertinenza e della congruità delle Spese Ammissibili del Progetto (analisi di mercato, analisi comparative delle alternative, confronti tra più preventivi, etc.) e le altre analisi, verifiche e valutazioni previste dall'Avviso. Tra questi si rammentano l'eventuale delibera di aumento del capitale sociale o gli impegni dei soci dell'Aggregazione Stabile utili a dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6 (11) nel caso i Richiedenti intendano avvalersi delle facoltà ivi previste.
 - f. *(per i liberi professionisti)* L'ultimo modello di "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" (modello AA9) presentato all'Agenzia delle Entrate.
 - g. *(per tutti i richiedenti che non sono OdR di Diritto e non sono tenuti al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese Italiano)* Copia dell'ultimo bilancio depositato o, ove non tenuti al deposito, l'ultimo modello unico presentata alle autorità fiscali per la dichiarazione dei redditi (completo di quadri RE, RF e RG) e bilancio redatto ai sensi degli articoli 2422 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato. In mancanza di tale bilancio da dove risulti il patrimonio netto e ove sia disponibile solo il dato relativo al fatturato, la capacità economico-finanziaria sarà calcolata secondo le modalità previste per i Liberi Professionisti di cui all'art. 6 (11) (b).
 - h. *(nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritti al Registro delle Imprese Italiano e la cui costituzione o istituzione non è avvenuta mediante atto sottoposto a pubblicità legale e disponibile su internet)* La documentazione che comprova l'esistenza della persona giuridica Richiedente (atto costitutivo o assimilabile, statuto vigente, etc.).
 - i. *(nel caso di Richiedenti persone giuridiche non iscritti al Registro delle Imprese Italiano)* La documentazione che comprova il potere della persona fisica sottoscrittore ad impegnare dal punto di vista legale la persona giuridica Richiedente, anche sotto forma di estremi dell'atto sottoposto a pubblicità legale e disponibile su internet.
 - j. *(se del caso)* la delibera di aumento del capitale sociale utile a dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6 (11) dell'Avviso.
4. Il mancato invio del Dossier di Domanda nella forma e nei tempi indicati nei commi precedenti e la sostanziale difformità del Formulario compilato rispetto le istruzioni riportate nell'allegato B comporta la inammissibilità della richiesta presentata. Non saranno, comunque, ritenute ammissibili le richieste nell'ambito delle quali sono rese informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare il procedimento amministrativo disciplinato dall'Avviso in ordine alla esistenza dei requisiti e degli altri elementi previsti per la Concessione della Sovvenzione o per determinarne l'entità. Qualora, tuttavia, uno o più Richiedenti non si trovi nelle condizioni di rispettare le forme previste, in quanto non soggetto alla legislazione italiana, è consentita la presentazione di documentazione equipollente da parte di un rappresentante appositamente nominato ed a tal fine incaricato, mediante propria PEC e Firma Digitale. Tale rappresentante deve essere un Avvocato italiano o un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del 9.6.2006), esperto o collegato a legali o revisori esperti del diritto dello Stato di residenza di tale Richiedente, che allega alla domanda tale incarico ed una relazione in merito alla equipollenza della documentazione presentata a quella prevista nell'Avviso sulla base della legislazione italiana.
5. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
6. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di pubblicazione del provvedimento di Concessione di cui al successivo Articolo 9, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni con riferimento ai requisiti previsti dall'Avviso.

Articolo 9 – Procedura di selezione dei Progetti e Concessione della Sovvenzione

1. L'iter procedimentale della richiesta di Sovvenzione seguirà la procedura “a graduatoria”, ovvero i Progetti ammissibili saranno sovvenzionati nel limite della dotazione finanziaria seguendo l'ordine decrescente di punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.
2. L'attività istruttoria si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria formale: verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
 - b. valutazione: valutazione istruttoria del Progetto e della richiesta sulla base degli elementi derivanti dalle specifiche dell'Avviso.

Istruttoria formale

3. L'istruttoria di ammissibilità formale si articola in:
 - a. verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b. verifica della completezza della richiesta;
 - c. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Richiedente;
 - d. verifica della capacità economico-finanziaria del Richiedente.
4. Saranno comunque considerate non ammissibili:
 - a. le Domande inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel presente Avviso;
 - b. le Domande non sottoscritte con Firma Digitale;
 - c. le richieste per le quali non sia stato compilato e finalizzato il Formulario mediante il sistema GeCoWEB (assenza di Formulario);
 - d. le richieste per le quali il Formulario non contenga la descrizione del Progetto e l'indicazione delle Spese (Formulario privo di elementi essenziali);
 - e. la mancanza della capacità economico-finanziaria del Richiedente.
5. Prima della conclusione dell'istruttoria formale, Lazio Innova effettua i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Qualora dalle verifiche alcune candidature risultino non ammissibili, Lazio Innova ne dà comunicazione al Richiedente ai sensi dell'articolo 10-bis “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza” della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il Richiedente presenta le proprie eventuali controdeduzioni entro un termine di 10 giorni. Si precisa che non saranno ritenute procedibili le richieste qualora dalle verifiche si rilevi il mancato rispetto dei requisiti anche di uno solo dei Partner Richiedenti che compongono un'Aggregazione Temporanea.
6. Lazio Innova fornisce gli esiti dell'istruttoria formale alle competenti strutture regionali che li approvano con proprio atto amministrativo pubblicando in l'elenco delle richieste non ammissibili con indicazione della motivazione. Le candidature ammissibili proseguono l'iter valutativo.
7. La positiva conclusione delle attività di istruttoria formale è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di cui al comma 2 (b).

Valutazione

8. Con riferimento alle richieste risultate formalmente ammissibili, Lazio Innova effettua la istruttoria a supporto dei lavori del «**Nucleo di Valutazione**» o «**NdV**», in conformità alle previsioni della L.R. 13/08 e come definito dalla D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016, integrato da un rappresentante designato dall'Autorità di Gestione del POR. Il Nucleo di Valutazione, in conformità con le linee guida di cui alla D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016, al Sistema di Controllo e di Gestione del POR di cui all'art. 112 e ss.

del REG SIE (o, in mancanza, alle pertinenti indicazioni dell'Autorità di Gestione del POR), definisce ed approva le linee guida della valutazione tecnico-scientifica dei Progetti ad uso interno dei revisori.

9. Nella relazione istruttoria, con il supporto dei revisori tecnico/scientifici e di quelli economico/finanziari di cui alla suddetta D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016 è data evidenza di:
 - a. analisi degli elementi necessari alla verifica da parte del Nucleo di Valutazione dei criteri di ammissibilità specifici di cui al comma 10;
 - b. analisi delle voci di spesa del Progetto presentato, al fine di:
 - i. confermarne l'ammissibilità rispetto a quanto previsto nell'Avviso;
 - ii. consentire al Nucleo di Valutazione di valutarne la congruità;
 - c. analisi degli elementi necessari alla valutazione del Progetto in esame da parte del Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri di valutazione riportati al comma 11;
10. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della pre-istruttoria. Il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. È fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore. Decorso tale termine Lazio Innova procede sulla base della documentazione disponibile.
11. I Progetti devono configurarsi come Progetti di Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale come definiti all'art. 2 del RGE (e riportati ai p. 45 e 55 del Quadro definitorio) e possedere i criteri di ammissibilità specifici approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi dell'art. 110 (2) (a) del REG SIE e riportati nella MAPO. Questi sono relativi (i) alla coerenza dell'ambito di operatività del Progetto rispetto alle pertinenti AdS "scienze della vita" e "green economy" della RIS3, (ii) alla ammissibilità delle Grandi Imprese esclusivamente in riferimento allo sviluppo di progetti di effettiva ricerca e innovazione industriale, (iii) alla non finanziabilità della produzione di prodotti standardizzati (prodotti di massa) attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti. In caso di esito negativo di tale verifica il Progetto sarà considerato escluso.
12. Il Nucleo di Valutazione, quindi, verifica le risultanze dell'attività istruttoria svolta da Lazio Innova e
 - a. procede alla esclusione dei Progetti nel caso che:
 - i. si rilevi la mancanza della natura innovativa dei Progetti o il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità specifici di cui al comma 10;
 - ii. le Spese del Progetto che possono essere Ammesse, risultino inferiori alla soglia minima di 4 milioni di Euro indicata all'art. 3 (2) o le spese per il Personale Dipendente che possono essere Ammesse sono inferiori alla soglia minima del 40% indicata all'art. 7 (1) (a);
 - iii. nel corso della attività istruttoria siano emerse delle cause di non ammissibilità previste dall'Avviso anche sopravvenute ed inclusa la non conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE.
 - b. verifica la rispondenza della valutazione dei Progetti effettuata dai revisori sulla base dei criteri di valutazione e priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR, ai sensi dell'art. 110 (2) (a) del REG SIE, indicati nella tabella che segue:

Criterio di valutazione: "qualità tecnica e completezza del progetto di ricerca e sviluppo", sub criteri:	Punteggio minimo "Sbarramento"	Punteggio massimo
1. Chiarezza della descrizione e definizione degli obiettivi di Progetto finali ed intermedi	7	10
2. Qualità della metodologia di implementazione del progetto	7	10
3. Replicabilità delle conoscenze sviluppate e dei risultati	6	10
4. Capacità ed esperienza dei beneficiari di intercettare le direttrici di cambiamento della pertinente AdS della RIS3;	8	15
5. Congruità dei costi previsti per la realizzazione del progetto	8	10

6. Livello della redditività attesa dall'industrializzazione delle attività oggetto di ricerca e sviluppo sperimentale	8	15
7. Impatto sulla competitività della filiera: ricadute industriali e occupazionali per i proponenti e per la filiera, sostenibilità ambientale, grado di diversificazione produttiva e di mercato	10	15
Criterio di priorità: "livello di strutturazione e validità scientifica della Effettiva Collaborazione prevista dal Progetto, in ragione delle competenze apportate dai Beneficiari e della loro valenza strategica"	0	15
Totale		100

13. Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate il NdV dovrà verificare, per ognuno dei criteri, la rispondenza delle valutazioni dei revisori alle linee guida mediante un giudizio sintetico in forma di punteggio scelto tra i seguenti giudizi predeterminati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione, secondo la seguente tabella:

GIUDIZIO	Coefficiente
Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Insufficiente	0,2
Scarso	0,3
Mediocre	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

14. Il punteggio per ciascun criterio sarà quindi quello risultante dal prodotto tra il coefficiente corrispondente al giudizio assegnato (da 0 a 1) ed il massimo punteggio attribuibile per il criterio. Si precisa che il punteggio ottenuto dall'applicazione della citate formule sarà arrotondato alla seconda unità decimale, in caso di presenza di decimali. L'arrotondamento avverrà per eccesso nel caso in cui il terzo numero decimale sia uguale o superiore a cinque. Nel caso contrario, si arrotonderà per difetto.
15. Saranno considerati esclusi, quindi, i Progetti che non raggiungono almeno i punteggi minimi ("sbarramento") in relazione ai singoli criteri e che avranno totalizzato un punteggio complessivo inferiore a 70 punti.
16. L'attività di valutazione dei progetti si conclude contemporaneamente per tutte le richieste ammissibili definendo i progetti esclusi e quelli ammessi. I Progetti ammessi saranno finanziati in ordine di graduatoria, a partire da quelli con il punteggio più alto, fino ad esaurimento delle risorse previste per ciascuna quota della dotazione finanziaria prevista per la pertinente AdS di cui all'art. 1 (6). Qualora si verifichi un caso di ex aequo, verrà data priorità al Progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio di priorità e quindi, in caso di ulteriore ex aequo, al Progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio n. 7. Qualora in sede di istruttoria siano state considerate non ammissibili alcuni voci di spesa, ne viene data evidenza nella delibera del Nucleo di Valutazione. Nel caso non ci siano sufficienti Progetti ammessi per esaurire una delle due quote, le risorse finanziarie eccedenti saranno attribuite all'altra quota. Nel caso due Progetti ammessi attinenti le due diverse AdS siano finanziabili solo in parte, per effetto dell'esaurimento delle risorse finanziarie riservate, sarà finanziato, previa adesione del Richiedente, il Progetto che consente di concedere il maggiore importo della dotazione finanziaria complessiva. Ove ciò non sia possibile sarà finanziato, sempre previa adesione del Richiedente, il Progetto con il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio sarà finanziato il Progetto con il punteggio più alto in relazione al criterio n. 7.

17. In esito ai lavori del Nucleo di Valutazione, saranno pertanto definiti:
- a. i Progetti esclusi, con evidenza delle motivazioni;
 - b. i Progetti Ammessi con i relativi punteggi, Spese Ammissibili e Sovvenzioni potenzialmente concedibili e, tra questi;
 - c. i Progetti ammessi e finanziabili, con le relative Sovvenzioni effettivamente concedibili.
18. Su tutte le richieste ammesse e risultate finanziabili, prima dell'assunzione da parte della struttura regionale competente della determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione («**Concessione**»), Lazio Innova effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della richiesta, con la sola eccezione dei requisiti di cui all'art. 6 (2) (g) e, ove applicabile, al rispetto della Disciplina Antimafia, che saranno verificati successivamente alla Concessione e prima della sottoscrizione dell'Atto di Impegno.

Concessione

19. Gli esiti del processo di valutazione, approvati con determinazione della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, saranno pubblicati sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La data di tale ultima pubblicazione del provvedimento amministrativo è definita «**Data di Concessione**». Con le medesime modalità la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio potrà, in caso di ulteriori disponibilità finanziarie anche per revoche o rinunce, finanziare ulteriori Progetti ammessi ma inizialmente non finanziabili a causa dell'esaurimento della dotazione finanziaria, seguendo l'ordine di graduatoria.

Articolo 10 – Sottoscrizione dell'Atto di Impegno e modalità di erogazione

1. Nel caso delle Aggregazioni non ancora contrattualizzate al momento della presentazione della richiesta, il Capofila deve inviare a Lazio Innova a mezzo PEC la documentazione che comprovi tale contrattualizzazione, in conformità con quanto previsto all'art. 4 e nel Progetto oggetto di Sovvenzione, entro e non oltre 60 giorni dalla Data di Concessione.
2. Lazio Innova entro 15 giorni dalla Data di Concessione della Sovvenzione o, nel caso di cui al comma 1, dalla data di ricevimento della documentazione che comprovi la contrattualizzazione dell'Aggregazione, invia a mezzo PEC Comunicazione di Concessione ai Beneficiari invitandoli a sottoscrivere l'Atto di Impegno ivi allegato. Il Beneficiario deve sottoscrivere l'Atto di Impegno entro e non oltre i 30 giorni successivi alla ricezione della Comunicazione di Concessione con le modalità ivi indicate, allegando quanto in essa richiesto. Prima della sottoscrizione dell'Atto di impegno Lazio Innova provvederà alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 6 (2) (g) e, ove applicabile, al rispetto della Disciplina Antimafia.
3. La Sovvenzione concessa sarà erogata secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. una anticipazione obbligatoria da richiedersi entro e non oltre 90 giorni dalla Data di Concessione:
 - i. pari al 20% per gli OdR di Diritto o enti pubblici;
 - ii. nella misura minima del 20% e massima del 40%, per i beneficiari diversi dagli OdR di Diritto o enti pubblici e garantita da Fidejussione. Lazio Innova, all'esito delle verifiche sulla Fidejussione rilasciata, provvederà all'erogazione dell'anticipazione.
 - b. erogazioni a Stato Avanzamento Lavori ("SAL") relativamente alle Spese Effettivamente Sostenute alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno (decorsi almeno 6 mesi dalla data di Concessione), da rendicontare rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio, salvo sia stata nel frattempo presentata richiesta di erogazione a saldo. L'erogazione avviene nel rispetto delle percentuali previste all'art. 4 e fermo restando che l'importo complessivo erogato per SAL ed anticipazione non può superare l'80% della Sovvenzione concessa per ciascun Beneficiario, come eventualmente rideterminata. L'obbligo di presentare tali rendicontazioni semestrali permane anche nel caso non si abbia diritto ad alcuna erogazione di SAL, che comunque non può essere scomputata dall'anticipazione, in quanto ha funzione di monitoraggio dell'avanzamento dei Progetti e di anticipare parte delle verifiche da effettuarsi sulla richiesta di saldo.

- c. una erogazione a saldo a fronte di rendicontazione dell'intero progetto e del totale delle Spese Effettivamente Sostenute, da presentarsi entro 30 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione, con possibilità di concedere una proroga, ove richiesta prima del termine ed adeguatamente motivata, per un massimo di ulteriori 6 mesi. L'erogazione avviene nel rispetto delle percentuali previste all'art. 5, se del caso determinando quindi una revoca parziale, e fermo restando che l'importo complessivo erogato non può superare quello concesso inizialmente o quello successivamente rideterminato. In sede di erogazione di saldo, ove l'anticipazione non debba essere restituita nemmeno in parte, Lazio Innova provvede a restituire la Fidejussione di cui alla lettera a).
4. Qualora i Beneficiari non rispettino i termini e le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 (a) ovvero essi o uno di essi, l'Aggregazione o il Progetto abbiano perso o non abbiano acquisito i requisiti previsti negli articoli 3, 4 e 6 prima della erogazione dell'anticipo, saranno considerati rinunciatari e Lazio Innova intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio per le conseguenti determinazioni di revoca della Sovvenzione concessa.
5. Le richieste di erogazione di SAL e di saldo e comunque le rendicontazioni semestrali e di saldo, devono essere prodotte nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalle apposite "linee guida per la rendicontazione" pubblicate da Lazio Innova nell'apposita pagina dedicata all'Avviso sul sito www.lazioinnova.it. Tali richieste e rendicontazioni devono essere presentate secondo i moduli previsti da tali linee guida, essere corredate dalla documentazione tecnica ed amministrativa ivi prevista e trasmesse esclusivamente per via telematica tramite il sistema GeCoWEB, accessibile con le medesime modalità previste per la richiesta. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle richieste di erogazione e di rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema GeCoWEB. Le richieste e la documentazione di rendicontazione, ove non diversamente previsto devono essere sottoscritte mediante Firma Digitale dal Legale Rappresentante dell'Aggregazione Stabile o dal Capofila dell'Aggregazione Temporanea. La documentazione di rendicontazione è così composta:
- a. la relazione sullo stato dell'arte del Progetto e sugli obiettivi raggiunti anche in relazione ai diversi *Work Package* in cui si compone, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse previste nell'Atto di Impegno;
- b. il prospetto riepilogativo delle spese deve essere attestato da un revisore indipendente qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157/89 del 9.6.2006) ed essere corredato dalla documentazione contabile e documentazione tecnica coerente con le previsioni dell'Articolo 7 e del successivo comma 5;
- c. le schede di monitoraggio, comprensive di dati fisici per il popolamento degli indicatori specifici dell'Azione I.1.4 del POR FESR Lazio 2014-2020;
- d. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, secondo i moduli previsti nelle linee guida, ove previsto con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dai Legali Rappresentanti dei Beneficiari.
6. Tutte le Spese Effettivamente Sostenute devono rispettare le previsioni dell'articolo 7 ed inoltre, ad eccezione delle spese generali riconosciute forfettariamente, devono:
- a. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, etc.), da cui risultino chiaramente la data di sottoscrizione dell'atto, l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Tali atti devono riportare il numero di protocollo identificativo, la denominazione del Progetto o il codice CUP, ove disponibile. Il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, da Lazio Innova al Beneficiario (tramite il Capofila nel caso di Aggregazioni Temporanee);
- b. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (Titoli di Spesa) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;

- c. essere in regola dal punto di vista della normativa, civilistica e fiscale;
- d. essere realizzate (data emissione fattura o altro Titolo di Spesa) e pagate entro i termini di cui al comma 3, lettera c) (30 mesi dalla Data di Concessione salvo proroghe);
- e. essere pagate utilizzando esclusivamente uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
 - i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer);
 - ii. ricevuta bancaria;
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit);
 - iv. per le sole spese relative a missioni e viaggi, carta di credito o bancomat intestata al Beneficiario e con addebito automatico su un conto corrente a lui intestato, con delega all'utilizzo al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario medesimo.

I bonifici e le ricevute bancarie devono riportare nella causale il CUP o, se non ancora disponibile, la denominazione del Progetto. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non sono considerate ammissibili;

- f. essere realizzate, nel caso degli OdR di diritto e agli altri enti tenuti, in conformità alla normativa loro applicabile, in particolare per quanto riguarda i contratti pubblici, il reclutamento del personale ed i rimborsi spese (validi solo se documentati);
- g. qualora il Beneficiario sia una Aggregazione Stabile e le Spese Ammesse riguardino rimborsi ai soci e Partner del Progetto, tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta anche con riferimento ai costi sostenuti dai soci nei confronti di Parti loro non Correlate ed oggetto di rimborso.
- h. I documenti di cui alle precedenti punti b, c e, ove tecnicamente possibile, e) devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, da Lazio Innova al Beneficiario (tramite il Capofila nel caso di Aggregazioni Temporanee) o, fino a tale comunicazione, il numero di protocollo identificativo della domanda generato da GeCoWEB successivamente alla finalizzazione del Formulario. Ai Titoli di Spesa (fatture, buste paga o titoli equipollenti) dovrà essere apposto in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, la seguente dicitura²:

POR FESR LAZIO 2014/2020 – REGIONE LAZIO
Avviso pubblico Progetti Strategici
Codice CUP o Numero protocollo
Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro....)

In alternativa il Beneficiario deve rilasciare apposita dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche. In tal caso qualora fosse accertato, anche a partire dai dati contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti, l'ottenimento di ulteriori agevolazioni sulla medesima spesa oggetto di rendicontazione, il contributo sarà revocato.

- 7. In seguito alla presentazione del SAL o Saldo, Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa, anche mediante sopralluogo e alla eventuale rideterminazione della Sovvenzione concessa, entro i limiti di quella originariamente concessa o rideterminata, in rapporto alle Spese Effettivamente Sostenute.
- 8. Qualora la rendicontazione risultasse incompleta o sulla base delle indicazioni del Nucleo di Valutazione all'esito dell'esame della relazione di cui al comma 5 (a), Lazio Innova provvede a richiedere le

² La dicitura deve essere apposta sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all'originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposta la dicitura "copia conforme all'originale" e Firma Digitale del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria.

necessarie integrazioni, nei limiti previsti nelle apposite linee guida, che dovranno essere fornite entro 15 giorni successivi alla richiesta; in mancanza, la verifica di cui al comma precedente sarà realizzata sulla base della documentazione disponibile.

9. Qualora il Progetto risulti realizzato per un importo inferiore al totale delle Spese Ammesse, anche per effetto della verifica delle Spese Effettivamente Sostenute, ed a parere del Nucleo di Valutazione rimanga organico, funzionale e coerente con quanto approvato, Lazio Innova provvede a rideterminare la Sovvenzione spettante ed a comunicarla ai Beneficiari e, per l'assunzione dei necessari atti amministrativi, alla Regione Lazio. L'atto di Impegno resta valido ed invariato e rimangono validi tutti gli obblighi derivanti per i Beneficiari dallo stesso e dall'Avviso. Qualora tuttavia, a seguito di tale rideterminazione, l'importo complessivo delle Spese Effettivamente Sostenute risulti inferiore alla soglia minima di 4 milioni di cui all'art. 3 (2) oppure inferiore al 70% delle Spese Ammesse, la Sovvenzione è soggetta a revoca.
10. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e contabile Lazio Innova provvede all'erogazione dando comunicazione degli estremi del pagamento al Beneficiario Aggregazione Stabile o, in caso di Aggregazione Temporanea, al Capofila e per conoscenza agli Altri Partner.
11. Qualora i Beneficiari, successivamente alla erogazione dell'anticipazione, non presentino la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova provvede ad un sollecito via PEC ai Beneficiari, compresi gli Altri Partner, ivi fissando un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale procede all'avvio del procedimento di revoca della Sovvenzione, fatte salve situazioni eccezionali connesse a fatti non dipendenti dalla volontà dei Beneficiari.

Articolo 11 -Variazioni oggettive e soggettive

1. I Beneficiari realizzano il Progetto conformemente a quanto previsto nell'Avviso e nell'Atto di Impegno, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le Voci di Spesa Ammesse ed i relativi importi. Possono essere tuttavia ritenute ammissibili modifiche al Progetto (Variazioni Oggettive) e/o modifiche riferite al Beneficiario (Variazioni Soggettive), con le modalità e nei limiti di seguito indicati.

Variazioni Oggettive

2. Le Variazioni Oggettive sono le modifiche che riguardano il Progetto.
3. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni non Sostanziali se non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. In tal caso possono essere apportate, successivamente alla Concessione della Sovvenzione, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse, senza necessità di approvazione da parte di Lazio Innova e, di norma, devono essere contenute nel limite del 5% delle Spese Ammesse e nel limite del 20% della singola Voce di Spesa o del singolo *Work Package*.
4. Le Variazioni Oggettive sono considerate Variazioni Sostanziali se alterano i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e se alterano le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto. Possono essere apportate, dopo la Concessione della Sovvenzione, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse, solo previa presentazione di un'argomentata relazione corredata da idonea documentazione (istanza di variazione). Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di variazione, Lazio Innova provvede alle opportune verifiche e valutazioni e predispone una scheda istruttoria da sottoporre alla valutazione del Nucleo di Valutazione.
5. L'istanza di variazione di cui al precedente punto 4 deve essere inviata a Lazio Innova, per il tramite del Capofila in caso di Aggregazione Temporanea, corredata dal Piano di Lavoro riformulato, sottoscritto dal Legale Rappresentante del Beneficiario o, in caso di Aggregazione Temporanea, del Capofila. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati nell'Avviso inclusi quelli indicati all'art. 10 (9).

6. Le Variazioni Sostanziali possono essere ammesse entro e non oltre 24 mesi dalla Data di Concessione.
7. Tutte le modifiche apportate al Progetto che emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente a Lazio Innova l'ammissibilità di ogni modifica.
8. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della Sovvenzione.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le Spese Effettivamente Sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della Sovvenzione.
10. La chiusura o il trasferimento della Sede Operativa di realizzazione del Progetto in data antecedente all'approvazione della rendicontazione, fermo restando l'obbligo di completare il Progetto in Sedi Operative localizzate nel territorio del Lazio, devono essere preventivamente comunicati, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute anche in data antecedente la chiusura/trasferimento della predetta Sede Operativa.

Variazioni soggettive dei Beneficiari

11. Le Variazioni Soggettive sono le modifiche che implicano un diverso status del Beneficiario per effetto della intervenuta modifica dei requisiti dimensionali o per trasferimento dell'Impresa o della partecipazione al Progetto ad un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie) .
12. Le Variazioni Soggettive sono sempre considerate Variazioni Sostanziali.
13. Operazioni societarie e subentro

Nelle operazioni aziendali che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le Sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

- a. presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
- b. possessa le caratteristiche previste per i Destinatari dell'Avviso ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario (un OdR può essere sostituito solo da un altro OdR);
- c. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
- d. assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Avviso e dall'Atto di Impegno in capo al Beneficiario originario.

Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta della Sovvenzione e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.

Lazio Innova effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e la Regione Lazio, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente che la Sovvenzione passa in capo al nuovo Beneficiario ed in caso di esito negativo, dispone la revoca della Sovvenzione.

Laddove, successivamente al trasferimento della Sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

La Sovvenzione concessa e non erogata, dalla data di domanda di subentro o ove altrimenti noto l'evento di modifica a Lazio Innova, sono interamente liquidati al Beneficiario subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

14. Per i Progetti approvati a favore di Aggregazioni Temporanee, sono ammissibili variazioni dei Beneficiari ad esclusione del Capofila che non può fuoriuscire dall'Aggregazione, essere sostituito e deve sostenere le Spese Ammissibili a suo carico, pena la revoca della Sovvenzione.

E' ammesso entro la data di richiesta di erogazione del SAL che uno o più partner mandanti escano dall'Aggregazione, purché non coinvolga più di 1/3 dei Partner e il Progetto non risulti significativamente difforme rispetto quello approvato. I partner rimanenti all'interno dell'Aggregazione Temporaneo potranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del Partner uscente, fornendo a Lazio Innova una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal o dai Partner uscenti e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i Partner restanti.

In alternativa, il Partner uscito dall'Aggregazione può essere sostituito da nuovi Partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche previste per i Destinatari degli Avvisi, inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Partner sostituito (un OdR può essere sostituito solo da un altro OdR, etc.). I Partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei Partner ha come effetto la revoca individuale della Sovvenzione allo stesso concessa e l'eventuale restituzione delle somme percepite. Il Partner che esce dall'aggregazione dovrà restituire quanto percepito, in caso di mancata restituzione Lazio Innova potrà procedere all'escussione della fidejussione. Le attività già sostenute dal Partner uscente non sono oggetto di sovvenzioni, né per il Beneficiario uscente, né per altro Partner.

In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato prevista all'art. 3.

15. Qualora Lazio Innova ravvisi che la variazione proposta possa rideterminare il punteggio assegnato per i criteri di valutazione in misura tale da collocare il Progetto in posizione non utile ai fini della finanziabilità, l'istanza sarà sottoposta al Nucleo di Valutazione.
16. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la rideterminazione dell'Aiuto concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del RGE.

Articolo 12 – Altri obblighi del Beneficiario

- I. I Beneficiari, oltre a quanto specificato negli altri articoli dell'Avviso, sono tenuti a:
- a. realizzare il Progetto conformemente a quello presentato ed approvato in sede di Concessione della Sovvenzione, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 11 in relazione alle Variazioni, facendo fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto;
 - b. avviare il Progetto in data successiva alla presentazione della finalizzazione del Formulario e comunque entro 90 giorni dalla Data di Concessione e rispettare le tempistiche previste nell'Avviso e nell'Atto di Impegno;
 - c. utilizzare per le movimentazioni finanziarie inerenti al Progetto i conti correnti dedicati indicati nell'Atto di Impegno, in conformità alla Disciplina Tracciabilità;
 - d. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del o dei Beneficiari;
 - e. conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante il Progetto per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile, rendendo disponibile a Lazio Innova ed agli altri soggetti deputati ai controlli di cui al comma 2, la documentazione originale tra cui quella relativa alle Spese Effettivamente Sostenute;
 - f. comunicare, per il tramite del Soggetto Capofila in caso di Aggregazioni Temporanee:
 - i. eventuali modifiche sopravvenute dal momento della presentazione della richiesta di agevolazione; siano esse modifiche di carattere informatico, finanziario, organizzativo, d'impatti occupazionali, o qualsiasi altro cambiamento che modifichi il Progetto rispetto ai dati comunicati

- in fase di presentazione della richiesta anche rispetto ad aggiornamenti di dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione della richiesta e la data di erogazione della Sovvenzione concessa, siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese ai fini del procedimento amministrativo;
- ii. realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
 - iii. le informazioni e i dati necessari per implementare il sistema di monitoraggio, anche al fine del popolamento degli indicatori di realizzazione e risultato, ivi inclusi quelli eventualmente previsti successivamente all'erogazione del saldo.
2. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione del Progetto, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
 3. I Beneficiari acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi comunitari e statali, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei Progetti e le condizioni per il mantenimento delle Sovvenzioni in relazione a quanto stabilito, anche ai sensi dell'art. 125 del REG SIE, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - a. il Progetto rispetta i criteri di selezione del POR, come riportati nell'Avviso, ed è attuato conformemente alla decisione di approvazione;
 - b. i Beneficiari hanno un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - c. le Spese rendicontate sono state Effettivamente Sostenute, i relativi prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti, i relativi documenti giustificativi e contabili originali sono conservati dal Beneficiario;
 - d. le Spese rendicontate sono conformi al diritto applicabile, al POR e alle condizioni per il sostegno del Progetto;
 - e. il rispetto del divieto di cumulo di cui al precedente articolo 5 (3);
 - f. il rispetto dei vincoli di destinazione e funzionamento previsti dall'art. 71 del REG SIE;
 - g. il rispetto degli obblighi di informazione del sostegno ricevuto di cui ai successivi commi 6 e seguenti del presente articolo.
 4. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la revoca della Concessione ed il recupero della Sovvenzione eventualmente erogata.
 5. I Beneficiari sono tenuti ad applicare il principio di buona fede ed in particolare ad informare Lazio Innova delle criticità eventualmente intervenute e che si frappongono alla realizzazione del Progetto, illustrando con la massima sollecitudine tali criticità e prospettando con la massima collaborazione le contromisure che possono essere adottate, nella piena consapevolezza che, in caso di inerzia, può essere pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR e, quindi, messe a repentaglio le entrate previste nel bilancio della Regione Lazio per effetto del cofinanziamento europeo (50%) e statale (35%).

Obblighi di informazione e pubblicità

6. Tutte le Sovvenzioni concesse saranno incluse nell'elenco delle operazioni finanziate dal POR, pubblicate a cura della Regione, ai sensi dell'art. 115 (2) del REG SIE, sono soggette alla Disciplina Trasparenza e, nel caso di Aiuto superiore a 500.000 Euro, agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art.9 (1) (c) del RGE con riferimento alle informazioni ivi indicate nell'allegato III.
7. I Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell'importo dell'agevolazione concessa, della descrizione sintetica del Progetto

sovvenzionato inserita nel Formulario on line nonché del *link* all'indirizzo internet fornito dal Beneficiario in sede di richiesta, ai sensi delle norme di cui al comma 6.

8. I Beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), entro 3 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione e fino alla erogazione del saldo, con le seguenti modalità:
 - a. sul sito web del Beneficiario, laddove esistente, deve essere apposto il logo di POR e dei finanziatori (UE, Stato e Regione) e deve essere fornita una breve descrizione del Progetto, compresa la finalità e i risultati, con evidenziato l'ammontare della Sovvenzione concessa e poi effettivamente erogata;
 - b. una targa o un poster (formato minimo A3) con i medesimi loghi ed informazioni di cui alla lettera (a), deve essere collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della Sede Operativa in cui viene realizzato il Progetto.
9. Qualora i Beneficiari realizzino iniziative inerenti al Progetto sovvenzionato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
10. I Beneficiari sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida per i Beneficiari in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione Europea si rimanda all'art. 3 e ss. del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014.
11. Qualora richiesto da Lazio Innova, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del POR. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, nel Rapporto annuale di attuazione (RAA) del POR o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e in altre iniziative di diffusione.

Articolo 13 – Revoca e recupero della Sovvenzione

1. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000, il provvedimento di concessione della Sovvenzione sarà revocato, integralmente o in misura parziale, dalla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio, su proposta di Lazio Innova S.p.A. che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - a. non sia prodotta la documentazione che comprovi la contrattualizzazione delle Aggregazioni, nei casi, nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 10 (1). Tale revoca è automatica e quindi senza diritto di contraddittorio;
 - b. non sia sottoscritto l'Atto di Impegno nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 10 (2). Tale revoca è automatica e quindi senza diritto di contraddittorio;
 - c. non sia prodotta la richiesta di erogazione dell'anticipazione corredata dalla o dalle relative Fidejussioni nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 10 (3) (a);
 - d. il Progetto è stato avviato in data antecedente la data di presentazione della richiesta, ove ciò determini il mancato rispetto dell'effetto di incentivazione come disciplinato all'art. 6 del RGE;
 - e. non siano prodotte le richieste di erogazione per SAL e saldo e le rendicontazioni nei termini, nelle forme e con le modalità previste all'art. 10 (3) (b) e (c) e (5), ferma restando la disciplina di cui al medesimo art. 10 (11);
 - f. è stata riscontrata una Variazione tale da ridurre l'importo del Progetto sotto la soglia minima dei 4 milioni di euro di cui all'art. 3 (2), oltre il 30% della Spesa Ammessa oppure tale da determinare la perdita dei requisiti di ammissibilità oppure una riduzione del punteggio assegnato per i criteri di

- valutazione e di priorità in misura tale da collocare il Progetto in posizione non utile nella graduatoria;
- g. i Beneficiari non consentano i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 - h. non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione o gli altri obblighi previsti all'art.12, commi da 1 a 4;
 - i. non siano stati rispettati, nemmeno a seguito di apposito sollecito ad adempiere, gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all' art. 12, commi da 6 a 11;
 - j. si siano verificate Irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio Innova o altre autorità preposte ai controlli; in tal caso la Sovvenzione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità all'art. 31 del Reg.(UE) 480/2014 (GUUE L 138/5 del 13.5.2014);
 - k. mancato rispetto di quanto previsto nell'Articolo 6 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi;
 - l. i Beneficiari non dimostrino il possesso di una Sede Operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
 - m. i Beneficiari non siano in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - n. qualora entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Lazio;
 - o. qualora entro 3 (tre) anni, per le PMI, o 5 (cinque) anni, per le Grandi Imprese, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
 - p. qualora fosse accertato l'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche sulla medesima spesa per la quale il Beneficiario abbia rilasciato la dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa di cui all'art. 10 (6) (e);
 - q. non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo ai Beneficiari dal presente Avviso o dall'Atto d'Impegno;
 - r. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'Avviso pubblico.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere da (g) a (q) ed ove venga meno un Altro Partner, sempre non ricorra uno dei casi di cui al comma 2, lettere da (a) ad (h), la revoca e l'eventuale restituzione delle somme percepite, riguarda il solo Beneficiario responsabile della causa di revoca (revoca individuale).
 4. Nei casi di revoca o in caso di rinuncia alla Sovvenzione da parte del o dei Beneficiari, Lazio Innova, esperite ove previsto le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio la proposta per l'assunzione del provvedimento di revoca e, se del caso, per il recupero delle somme erogate, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.
 5. Gli importi già erogati e revocati, devono essere restituiti entro 60 giorni dalla comunicazione che ne dispone la revoca, maggiorati dell'interesse legale oltre 100 punti base, per il periodo intercorrente tra l'erogazione e la restituzione. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno inoltre l'applicazione di interessi di mora, per il periodo successivo al termine per la restituzione, nella misura degli interessi legali maggiorati di 400 punti base.
 6. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Lazio Innova di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fermo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

7. La Regione si riserva altresì, ove gravemente violato il principio della buona fede di cui all'art. 12 (5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo della Sovvenzione concessa secondo quanto previsto dall'art. 9 (2) del D.Lgs. n. 123/98.
8. La revoca totale della Sovvenzione di cui al presente Avviso rappresenta un elemento che può essere motivo di esclusione o di penalità nella concessione di altre Sovvenzioni da parte della Regione Lazio ai medesimi Beneficiari.

Articolo 14 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile per le attività delegate all'Organismo Intermedio Lazio Innova è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio. I rispettivi nominativi sono pubblicati sul sito web www.lazioeuropa.it.
3. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
4. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
5. Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa allegata sub C all'Avviso.
6. E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Appendice n. I – Quadro definitorio

1. **«Aiuto»:** qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. **«Atto di Impegno»:** documento che regola i rapporti fra Lazio Innova e il Beneficiario in linea con quanto previsto dall'art. 125, comma 3, lett. c) del REG SIE, l'Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
 - b. il piano finanziario;
 - c. il termine per il Completamento del Progetto;
 - d. gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario previsti nell'Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.L'Atto di Impegno deve essere sottoscritto dalla persona di cui all'art. 6 (13) che si impegna formalmente a seguire il Progetto osservando i principi della "Carta europea dei ricercatori" di cui alla Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 (GU UE L75/67 del 22 marzo 2005). Per **«Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno»** si intende tale data di invio a mezzo PEC dell'Atto di Impegno sottoscritto dal Beneficiario con Firma Digitale.
3. **«Autorità di Gestione»** o **«AdG»:** è l'organismo responsabile della gestione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del REG SIE. Tale organismo è stato individuato con la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 nella Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Lazio, il cui Direttore è la Dott.ssa Rosanna Bellotti, e-mail: adgcomplazio@regione.lazio.it.
4. **«Beneficiario»:** il soggetto (l'Impresa, ivi comprese le Aggregazioni Stabili ed i Liberi Professionisti, e l'Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza) a cui è concessa la Sovvenzione prevista dall'Avviso, ai sensi dell'art. 2, punto 10) del REG SIE.
5. **«Capofila»:** il Richiedente e poi il Beneficiario che è il referente unico per il Progetto, con i compiti stabiliti all'art. 4 (5), nei confronti della Regione Lazio e di Lazio Innova anche per conto degli Altri Partner Richiedenti e poi Beneficiari facenti parte di una Aggregazione Temporanea. Nel caso una Aggregazione anche Stabile non ancora contrattualizzata alla data di presentazione della richiesta, il Capofila dovrà risultare mandatario, o comunque dotato dei necessari poteri di rappresentanza ai fini dell'Avviso, coerentemente con quanto indicato nell'impegno vincolante assunto dagli altri Richiedenti, da fornire al momento della richiesta.
6. **«Comunicazione della Concessione»:** comunicazione con cui Lazio Innova informa tramite PEC il Beneficiario dell'avvenuta Concessione della Sovvenzione. Per **«Data di Comunicazione della Concessione»** si intende la data di invio di tale comunicazione tramite PEC.
7. **«Concessione»:** il provvedimento amministrativo di concessione al Beneficiario dell'Aiuto previsto dall'Avviso, assunto dalla competente Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). Per **«Data di Concessione»** si intende tale data pubblicazione sul BURL.
8. **«Dichiarazioni»:** le Dichiarazioni da allegare alla Domanda, da redigersi in conformità con i modelli di cui all'allegato A al presente Avviso e resi disponibili sul sito www.lazioinnova.it, da sottoscrivere con Firma Digitale, ed inviare con le modalità previste nel presente Avviso.
9. **«Destinatari»:** le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari, ove possiedano i requisiti previsti dall'Avviso.
10. **«Disciplina Anticorruzione»:** Legge n. 190 del 6 novembre 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
11. **«Disciplina Antimafia»:** D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
12. **«Disciplina Privacy»:** D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

13. «**Disciplina Tracciabilità**»: L. n.136/2010, modificata dal D.L. n.187/2010, convertita con Legge n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
14. «**Disciplina Trasparenza**»: D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ss. mm. e ii. e l’art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996.
15. «**Domanda**»: modulo di richiesta della Sovvenzione, da redigersi in conformità al Modello A di cui all’allegato A all’Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate nell’Avviso.
16. «**Dossier di Domanda**»: la Domanda e le Dichiarazioni, da redigersi in conformità ai modelli di cui all’allegato B e C all’Avviso, da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare via PEC con le modalità indicate nell’Avviso.
17. «**Effettiva Collaborazione**»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del Progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione (art. 2, comma 90 del RGE). Restano comunque valide le precisazioni previste nella “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (GUUE 2014/C 198/01).
18. «**Fidejussione**»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell’importo dell’anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data di Conclusione del Progetto, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
19. «**Figure Chiave**»: persone fisiche quali professori, ricercatori, docenti, tecnici etc. le cui competenze ed esperienze qualificano il Progetto o i Work Package a cui partecipano ed a tal fine il relativo curriculum vitae viene allegato alla domanda o sintetizzato nella documentazione di progetto, per essere oggetto di valutazione tra i quali, senz’altro il coordinatore tecnico del Progetto di cui all’art. 6 (12).
20. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”- e relative norme tecniche).
21. «**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall’Avviso per la valutazione del Progetto presentato e della richiesta di Sovvenzione. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
22. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l’accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del gecko presente sulla home page, oppure all’indirizzo <https://GeCoWEB.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l’accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/GeCoWEB/>. La finalizzazione del Formulario prevista dal Sistema GeCoWEB non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta, che deve essere formalizzata inviando il Dossier di Richiesta via PEC secondo le modalità indicate nell’Avviso.
23. «**Grande Impresa**»: Impresa che supera i massimali previsti per la Media Impresa fissati nell’Allegato I del RGE (Definizione di PMI).
24. «**Impresa**»: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

25. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi Impresa non classificata come Impresa Collegata o come Impresa Associata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
26. **«Imprese Associate»:** in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Non sono considerate Associate, anche se hanno una partecipazione superiore al 25%, purché comunque non risultino Collegate, i seguenti soggetti: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, *business angels* (persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate) a condizione che il totale complessivamente investito nell'impresa da tali *business angels* non sia superiore a 1.250.000 Euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.
27. **«Imprese Collegate»:** in conformità all'allegato I al RGE e fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- Sono, inoltre, considerate Imprese Collegate le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo "stesso mercato rilevante" o su "mercati contigui". Si considerano operare sullo "stesso mercato rilevante" le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su "mercati contigui" le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
28. **«Imprese in Difficoltà»:** in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le Imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
29. **«Irregolarità»:** ai sensi dell'art. 2 (36) del REG SIE, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
30. **«Legale Rappresentante»:** le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi.

31. **«Libero Professionista»:** soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Disciplinare e negli Avvisi per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.
32. **«Piccola e Media Impresa» o «PMI»:** l'Impresa che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del RGE (Definizione di PMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:

Dimensione	Occupati	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Piccola Impresa	≥10; <50	Max € 10 Mln	Max € 10 Mln
Media Impresa	≥50; <250	Max € 50 Mln	Max € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato I al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («**ULA**»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo (totale attività);
 - se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
 - per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;
 - un'Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al RGE.
33. **«Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza» o «OdR»:** "entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati" (comma 83 dell'art. 2 del Reg. (UE) 615/2014, GUUE 2014/L 187/1). Per la definizione di OdR e delle attività non economiche il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce aiuto di Stato, ai fini dell'Avviso, si tiene inoltre conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia compendiata nella "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato" (GUUE 2016/C 262/1) e delle precisazioni previste nella "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GUUE 2014/C 198/01).
34. **«OdR di Diritto»:** OdR con natura giuridica pubblica, ossia enti, a rilevanza regionale o nazionale vigilati direttamente o indirettamente dal MIUR o altri Ministeri, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico, creati secondo norme di diritto pubblico, attraverso le quali la pubblica amministrazione italiana svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Essi sono stati istituiti con specifici leggi o decreti legislativi e sono ricompresi all'art. 51, comma 6, Legge 449/97 (università e ricerca) e ss.mm.ii., o nell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii. o nel Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino

degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e ss.mm.ii. o nel Decreto Legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 (relativo agli IRCCS) e ss.mm.ii..

35. «**Organismo Intermedio**»: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei Beneficiari che attuano le operazioni. Nel caso del presente Avviso l'Organismo Intermedio è stato individuato dalla D.G.R. n. 454 del 26 luglio 2016 in Lazio Innova S.p.A. («**Lazio Innova**»).
36. «**Parti Correlate**»: ai fini del presente Avviso si intendono Parti Correlate con il Richiedente o il Beneficiario quelle così definite dalla pertinente normativa contabile, salvo che per i rapporti scaturenti dal Progetto o comunque ivi chiaramente rappresentati. Sono comunque Parti Correlate ai fini del presente Avviso, le Imprese Collegate e le Imprese Associate al Richiedente o al Beneficiario e le persone fisiche che, o nel caso delle persone giuridiche quelle i cui i titolari, amministratori o soci, siano:
- a. Legale Rappresentante, amministratore, o socio del Richiedente o Beneficiario;
 - b. coniugi, parenti o affini (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario.
- Nel caso di Richiedenti o Beneficiari che siano Enti Pubblici non si considerano comunque Parti Correlate, i Contraenti individuati tramite le procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale. Nel caso di Aggregazioni Stabili non si considerano Spese sostenute nei confronti di Parti Correlate quelle sostenute in trasparenza ovvero rimborsate dall'Aggregazione Stabile ai soci Partner del Progetto, nella misura in cui questi le hanno sostenute nei confronti di soggetti che non sono Parti Correlate.
37. «**Partner**»: i Richiedenti delle Sovvenzioni richieste e quindi, se del caso, i Beneficiari delle Sovvenzioni concesse, per i Progetti realizzati in forma di Associazione Temporanea; sono considerati «**Altri Partner**» i Partner diversi dal Capofila. Ai fini del presente Avviso sono considerati Partner anche i futuri soci di una Aggregazione Stabile da costituirsi al momento della presentazione della Domanda.
38. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n.185/08, convertito nella Legge n. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.
39. «**Personale Dipendente o Assimilabile**»: per Personale Dipendente si intendono tutte le fattispecie in relazione alle quali il Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto di imposta. Nel caso di OdR che sono Enti Pubblici si intendono tali le figure professionali individuate dall'articolo 18, comma 5, della legge 240/2010 e ss.mm.ii. Per Personale Assimilabile a quello Dipendente si intende il personale distaccato presso il Beneficiario da altro datore di lavoro. In questo caso il costo del personale deve essere determinato per trasparenza ovvero la Spesa Ammissibile deve essere Sostenuta Effettivamente dal Beneficiario ma non può risultare superiore all'importo sostenuto dal datore di lavoro che sarebbe stata riconosciuto quale Spesa Ammissibile ove tale altro datore di lavoro fosse il Beneficiario. Sono equiparati al personale dipendente anche gli assegnisti di ricerca e i dottorandi. In particolare, i contratti per i quali è ammessa la suddetta equiparazione sono quelli espressamente contemplati dall'art. 22 del citato DM 594 del 2016, e pertanto si tratta di contratti (a) assegnati previo apposito bando, (b) conferiti a studiosi in possesso curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca (con esclusione del personale di ruolo degli organismi di ricerca o delle Università), (c) aventi ad oggetto il conferimento di assegni di ricerca con durata compresa tra uno a tre anni, rinnovabili. I soggetti che conferiscono i contratti suddetti sono le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto

equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa universitaria (DPR 382 del 1980, art. 71, comma 4), l'ENEA e l'Agenzia Spaziale Italiana.

40. **«Progetto»:** i Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di cui all'art. 25 del RGE realizzati in Effettiva Collaborazione tra Imprese ed OdR, oggetto dell'Avviso.
41. **«Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»:** sono i seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Non si intendono tali i Reati che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
42. **«Retribuzione Annuale Lorda»** o **«RAL»:** la retribuzione al netto di premi e straordinari, e degli oneri differiti, ossia il TFR e i contributi a carico aziendale.
43. **«Registro delle Imprese»:** il Registro delle Imprese istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio (**«Registro delle Imprese Italiano»**) ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
44. **«REG SIE»:** Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE).
45. **«Ricerca Industriale»:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche (art. 2, comma 85 del RGE).
46. **«Richiedente»:** il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un soggetto Capofila che lo rappresenta, la Sovvenzione prevista dall'Avviso.
47. **«Sede Operativa»:** si intende una unità locale nella quale si realizza l'attività prevista dal Progetto sovvenzionato e dove sono ubicate, salvo che per documentabili esigenze tecniche, le strumentazioni,

le attrezzature e gli altri beni fisici o, ove localizzabili, immateriali, oggetto della sovvenzione. Il Beneficiario deve possedere, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, idoneo Titolo di Disponibilità dell'edificio o unità immobiliare adibito a Sede Operativa o Laboratorio e questi, sempre entro tale termine, deve avere destinazione d'uso coerente con lo svolgimento dell'attività prevista e risultare munito delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Progetto. Nel caso di soggetti iscritti al Registro delle Imprese, tenuto da una delle Camere di Commercio del territorio regionale del Lazio, al più tardi entro la prima richiesta di erogazione, tale Sede Operativa deve risultare ivi iscritta ovvero, per i Liberi Professionisti, che risulti dalla più recente "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA" inviata all'Agenzia delle Entrate (modello AA9). Nel caso degli Enti Pubblici si presume l'esistenza di idoneo Titolo di Disponibilità, della destinazione d'uso coerente e delle autorizzazioni necessarie per svolgere le attività previste nel Piano.

48. «**Settori Esclusi**»: sono ammissibili all'agevolazione i Destinatari operanti in tutti i settori economici, ad eccezione di quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 (Campo di applicazione) e ai sensi dell'art. 13 del RGE, delle attività finanziarie e assicurative (Sez. K ATECO) e delle attività immobiliari (Sez. L ATECO). Non possono essere concessi aiuti ad imprese operanti (i) nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, (ii) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), (iii) nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi previsti ai sensi dell'art. 1 del RGE e dell'art. 1 del Reg. 1407/2013; in particolare, con riferimento al precedente punto (iii), potranno beneficiare del sostegno le sole imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la cui attività non deve essere collegata al conferimento da parte del produttore agricolo. Sono inoltre escluse:
- a. le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - b. la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
 - c. la fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il Progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile;
 - d. il gioco di azzardo e la pornografia;
 - e. il settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d), oppure
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
 - f. con riferimento al settore delle scienze della vita: il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici;
 - g. le ricerche che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato IA, parte I della Dir. 2001/18/CE³, finalizzate alla creazione varietale o alla selezione animale per l'impiego in agricoltura.
49. «**Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»: sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità

³ Parte I dell'allegato IA della direttiva 2001/18/CE:

"Le tecniche di modificazione genetica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), comprendono tra l'altro:

- 1) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;
- 2) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;
- 3) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali."

Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo esemplificativo si tratta delle persone fisiche che sono:

- a. il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente è un Libero Professionista;
- b. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- c. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- d. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- e. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
- f. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- g. il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui la Sovvenzione è destinata o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a e).

Qualora al momento della verifica dei requisiti di ammissibilità siano intervenute modifiche normative, interpretazioni giurisprudenziali o precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che consentano a Lazio Innova una identificazione dei Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 meno complessa per il Richiedente o Beneficiario, Lazio Innova adotta tempestivamente tali semplificazioni.

50. «**Spese Ammesse**»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria e valutazione, sulle quali è calcolato la Sovvenzione concessa.
51. «**Spese Ammissibili**»: voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede la Sovvenzione e che siano coerenti con le tipologie indicate nell'Avviso.
52. «**Spesa Effettivamente Sostenuta**»: la Spesa Ammessa inerente il Progetto ritenuto ammissibile sostenuta dal Beneficiario e correttamente rendicontata, giustificata da fattura o documento contabile equivalente («**Titolo di Spesa**») ad esso intestato che risulti interamente pagata da parte del Beneficiario nel rispetto della Disciplina Tracciabilità ed a mezzo bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, SDD (Sepa Direct Debit), nonché, solo nei casi espressamente previsti, con carta di credito/bancomat intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o altro dipendente dell'Impresa e relativo addebito bancario.
53. «**Sovvenzioni**»: gli Aiuti e gli altri contributi e agevolazioni concessi ed erogati sotto forma di fondo perduto.
54. «**Sviluppo Sperimentale**»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla Pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale

finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti (art. 2, comma 86 del RGE).

55. «**Titolo di disponibilità**»: qualsiasi titolo, la cui scadenza non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art.18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.

56. «**Variazioni non Sostanziali**»: le modifiche, introdotte successivamente alla Concessione della Sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Possono essere apportate, nel rispetto del quadro delle Spese Ammesse in sede di Concessione della Sovvenzione, senza necessità di approvazione da parte di Lazio Innova, che si limita a registrare e verificarne i contenuti. Devono essere, di norma, contenute nel limite del 10% delle Spese Ammesse (salvo ulteriori limitazioni specifiche per categoria/tipologia di costi e lavorazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati previsti).

A titolo di esempio, si considerano Variazioni non Sostanziali: la riduzione di prezzo di un bene/servizio ammesso; moderati aumenti dei prezzi per effetto di mutate condizioni di mercato; la sostituzione di fornitori e del Personale Dipendente, salvo che per le Figure Chiave, con altri aventi esperienza e capacità evidentemente pari o superiore a quella prospettata nel Progetto; la sostituzione del medesimo bene ammesso per relativo adeguamento tecnologico ma non la modifica della quantità del bene ammesso o alla tipologia del servizio reso. Tali modifiche sono ammissibili purché funzionali al Progetto ammesso nel suo complesso.

57. «**Variazioni Oggettive**»: sono tutte le Variazioni al Progetto, sia sostanziali che non sostanziali.

58. «**Variazioni Soggettive**»: Le variazioni che implicano un diverso status del Beneficiario per effetto della intervenuta modifica dei requisiti dimensionali e/o per trasferimento dell'Impresa ad un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie).

59. «**Variazioni Sostanziali**»: Qualsiasi modifica ai contenuti del Progetto che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo con effetti anche sui risultati originariamente previsti. A titolo di esempio, si considerano Variazioni Sostanziali:

- a. la variazione della tecnologia utilizzata ove la stessa produca ricadute negative sui risultati perseguiti anche con riferimento alle ricadute ambientali;
- b. le Variazioni riguardanti le Figure Chiave.

Comunitari

- Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato istitutivo della Comunità europea, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 (G.U.U.E. C 306 del 17 dicembre 2007);
- Conclusioni del Consiglio europeo EUCO 13/10 CO EUR 9 CONCL 2 del 17 giugno 2010 concernenti l'adozione della Strategia Europa 2020 per la crescita sostenibile e l'occupazione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012, come modificato dal Reg. (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015;
- Regolamento delegato (UE, EURATOM) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ss.mm.ii.;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande Progetto, il Piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 974 del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 2082 del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Lazio in Italia;
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0017 del 29/08/2014, Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1299/2013);
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015, *Guidance for Member States and Programme Authorities Management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the 2014- 2020 programming period*;
- Documento della Commissione Europea, guida per i Beneficiari dei Fondi strutturali e di investimento europei e relativi strumenti UE, 2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato come modificato dal Reg. 2017/0184 del 14 giugno 2017 (GUUE L 156/1 20.6.2017).

Nazionali

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle Imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto;
- Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi;
- Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, Definizione criteri cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei programmazione 2014-2020 e monitoraggio. Programmazione interventi complementari (l. 147/2013) previsti nell'accordo partenariato 2014-2020.

Regionali

- Legge Regionale n. 25 del 20 novembre 2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm.ii.
- Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
- Legge regionale n. 1 del 9 febbraio 2015 “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”;
- Legge regionale n. 13 del 4 agosto 2008 “Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;
- Legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2016 “Legge di stabilità regionale 2017”;
- Legge regionale n. 18 del 31 dicembre 2016, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
- Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii., denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale ss.mm.ii;
- Direttiva del Presidente della Regione Lazio N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell’8 aprile 2015;
- D.G.R. n. 478 del 17 luglio 2014 - Adozione del documento "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio", adottata nella sua formulazione definitiva, con DGR n. 281 del 31 maggio 2016;
- D.G.R. n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
- D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
- D.G.R. n. 249 del 13 maggio 2014 “Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l’individuazione dei revisori”;
- D.G.R. n. 624 del 25 ottobre 2016 “L.R. 4 agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13 maggio 2014. Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l’individuazione dei revisori”;
- Determinazione n. G09008 del 5 agosto 2016, e ss.mm.ii. con la quale Lazio Innova S.p.A. è stata incaricata dei compiti di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni I.1.3, I.1.4, I.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014-2020.
- Determinazione n. G14750 del 13 dicembre 2016 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Approvazione del metodo di calcolo utilizzato per la definizione del tasso forfettario dei costi indiretti applicabile ad operazioni e beneficiari analoghi definita nel documento “Opzioni semplificate in materia di costi: il sistema di finanziamento a tassi forfettari dei costi indiretti”;
- Determinazione n. G15073 del 15 dicembre 2016 - POR FESR LAZIO 2014-2020 “Opzioni semplificate in materia di costi – OSC Determinazione dei costi del personale connessi all’attuazione di un’operazione”.